

circostanza non possibile nell'ambito della negoziazione assistita. La Relazione del Servizio Studi del Senato del settembre 2014, relativa alla normativa sulla negoziazione assistita, espressamente indica come siano escluse dall'operatività della disciplina contenuta nell'art. 3 le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori a fronte del contenuto dell'articolo 8 della Direttiva 2013/11/EU. Nella Relazione si legge “.. *l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. In forza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cosiddetta direttiva ADR per i consumatori), che esclude che il consumatore coinvolto in un procedimento di ADR debba essere assistito da un difensore, dall'operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l'articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale..”.*

Ne segue che una interpretazione dell'art. 1 comma 249 L. 190/2014 (“*Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del DL 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162...*”) riferita anche alle controversie tra professionisti e consumatori, e quindi abrogativa della salvezza dell'ultima parte del già ricordato articolo 3 DL n132/2014, si porrebbe in contrasto con i principi della direttiva comunitaria ricordata e tenuta presente dal legislatore proprio nello stabilire la clausola di esclusione.

Per completezza deve poi rammentarsi come la direttiva europea abbia trovato piena attuazione con il D.Lgs. 6.8.2015, n. 130, il quale ha introdotto un sistema di A.D.R. con l'inserimento, nel



decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, del Titolo II bis intitolato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie".

Dovendosi dunque concludere per l'inapplicabilità della disposizione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della presente azione, deve essere fissata udienza nanti la scrivente, nella quale le parti saranno rimesse al Collegio per la decisione sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 140bis c. 6 D.Lgs. 206/2005.

P.Q.M.

Respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta ..;

fissa udienza in data

Si comunichi.

28 aprile 2017

Il Giudice

Dott.ssa

IL CASO.it

